

Deliberazione della Giunta Regionale 26 aprile 2016, n. 19-3201

**Approvazione criteri per la predisposizione del piano di restituzione alla Regione da parte dei Comuni beneficiari del finanziamento erogato ai sensi della L.R. 9/80 per la realizzazione di aree industriali attrezzate.**

A relazione del Vicepresidente Reschigna e dell'Assessore De Santis:

In data 25 febbraio 1980 il Presidente della Giunta Regionale promulgava la legge regionale n. 9, denominata "Interventi per il riequilibrio regionale del sistema industriale", il cui fine era quello di conseguire un più equilibrato assetto territoriale del sistema industriale e di favorire una più uniforme diffusione dello sviluppo insieme ad una riqualificazione del tessuto produttivo piemontese.

In attuazione della L.R. n. 9/80, la Regione Piemonte concedeva contributi in conto capitale a Consorzi di Comuni e a Comunità Montane fino al 100% ed a Comuni singoli fino all'80% della spesa riconosciuta necessaria per l'acquisizione di terreni e per le opere di urbanizzazione finalizzate alla predisposizione o all'ampliamento di aree attrezzate per insediamenti industriali, oltre che per la realizzazione di infrastrutture finalizzate alla razionalizzazione di zone industriali già esistenti.

Il Consiglio Regionale entro il 30 giugno di ogni anno approvava e aggiornava, su proposta della Giunta Regionale, il programma pluriennale degli interventi da realizzare ed il relativo programma annuale di attuazione.

il Consiglio Regionale ha approvato nell'ambito dei benefici di cui alla L.R. n. 9/80 la realizzazione delle Aree Industriali Attrezzate nei seguenti Comuni:

- Arborio (VC), con deliberazione n. 415-5596 del 16 febbraio 2005;
- Asti (AT), con deliberazione n. 54-4675 del 07 febbraio 2006;
- Biella (BI), con deliberazione n. 213-37702 del 29 novembre 2001;
- Borgosesia (VC), con deliberazione n. 348-42522 del 23 dicembre 2003;
- Canelli (AT), con deliberazione n. 348-42522 del 23 dicembre 2003;
- Casale Monferrato (AL), con deliberazione n. 348-42522 del 23 dicembre 2003;
- Castagnole delle Lanze (AT), con deliberazione n. 415-5596 del 16 febbraio 2005;
- Ceva (CN), con deliberazione n. 348-42522 del 23 dicembre 2003;
- Clavesana (CN), con deliberazione n. 97-32540 del 14 novembre 2000;
- Cortemilia (CN), con deliberazione n. 97-32540 del 14 novembre 2000;
- Costigliole d'Asti (AT), con deliberazione n. 279-2119 del 21 gennaio 2003;
- Crescentino (VC), con deliberazione n. 213-37702 del 29 novembre 2001;
- Dogliani (CN), con deliberazione n. 415-5596 del 16 febbraio 2005;
- Dronero (CN), con deliberazione n. 97-32540 del 14 novembre 2000;
- Farigliano (CN), con deliberazione n. 97-32540 del 26 ottobre 2000 (lotto A e B);
- Garessio (CN), con deliberazione n. 1192-15692 del 14 dicembre 1989;
- Gattinara (VC), con deliberazione n. 348-42522 del 23 dicembre 2003;
- Ghemme (NO), con deliberazione n. 279-2119 del 21 gennaio 2003;
- Invorio (NO), con deliberazione n. 65-14785 del 18 dicembre 1990;
- Mondovì (CN), con deliberazione n. 348-42522 del 23 dicembre 2003;
- Mongrando (NO), con deliberazione n. 65-14785 del 18 dicembre 1990;
- Niella Tanaro (CN), con deliberazione n. 97-32540 del 26 ottobre 2000;

- Priola (CN), con deliberazione n. 159-20475 del 19 dicembre 1995;
- San Damiano d'Asti (AT), con deliberazione n. 4-2896 del 07 maggio 2001;
- San Germano Vercellese (VC), con deliberazione n. 279-2119 del 21 gennaio 2003;
- San Michele Mondovì (CN), con deliberazione n. 924-16698 del 29 novembre 1994;
- Santhià (VC), con deliberazione n. 54-4675 del 07 febbraio 2006;
- Trinità (CN), con deliberazione n. 279-2119 del 21 gennaio 2003;
- Trino (VC), con deliberazione n. 348-42522 del 23 dicembre 2003.

Con successivi atti, la Direzione Regionale Industria (oggi Competitività del Sistema Regionale) procedeva alla determinazione e all'erogazione del contributo spettante ad ogni singolo beneficiario sulla base della spesa sostenuta e rendicontata.

Le somme erogate a titolo di contributo, in base alla L.R. n. 9/80, dovevano essere restituite alla Regione stessa in base ad un piano di rientro concordato.

La suddetta L.R. n. 9/80 è stata abrogata il 10 dicembre 2005 ai sensi dell'art. 16 della Legge Regionale n. 34/2004 il cui secondo comma fa però salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base della stessa L.R. n. 9/80.

Preso atto che,

- A seguito di una verifica effettuata dalla Direzione Competitività del Sistema regionale le somme erogate risultano essere le seguenti:

<i>PROV</i>	<i>COMUNE</i>	<i>EROGATO</i>	<i>RESTITUITO</i>	<i>DA</i>
VC	ARBORIO	534.400.00	35.000.00	499.400.00
AT	CASTAGNOLE DELLE LANZE	1.634.931.93	560.000.00	1.074.931.93
CN	CORTEMILIA	635.443.20	482.459.42	152.983.78
CN	DOGLIANI	701.226.80	116.226.80	585.000.00
CN	DRONERO	1.002.413.59	400.965.44	601.448.15
CN	FARIGLIANO A	359.200.00	50.000.00	309.200.00
CN	GARESSIO	590.027.24	193.000.00	397.027.24
CN	MONDOVI'	2.754.060.52	1.300.000.00	1.454.060.52
CN	NIELLA TANARO	270.374.48	27.037.45	243.337.03
CN	TRINITA'	1.345.096.39	104.804.86	1.240.291.53
CN	CLAVESANA	576.521.94	422.747.96	153.773.98
VC	SAN GERMANO VERCELLESE	363.220.82	62.000.00	301.220.82
AT	SAN DAMIANO D'ASTI	2.945.971.23	294.597.12	2.651.374.11
CN	SAN MICHELE MONDOVI'	145.694.83	7.000.00	138.694.83
CN	PRIOLA	246.866.40	22.993.71	223.872.69
VC	SANTHIA'	3.773.968.00	180.000.00	3.593.968.00
AT	COSTIGLIOLE D'ASTI	2.478.993.11	1.230.000.00	1.248.993.11
AL	CASALE MONFERRATO	565.791.00	443.010.09	122.780.91
AT	CANELLI	2.781.575.03	1.750.000.00	1.031.575.03
AT	ASTI	3.516.556.00	0.00	3.516.556.00
BI	BIELLA	865.585.08	0.00	865.585.08
VC	CRESCENTINO	451.201.54	0.00	451.201.54
VC	TRINO	470.196.00	0.00	470.196.00
NO	GHEMME	451.112.94	0.00	451.112.94
NO	INVORIO	1.270.154.19	0.00	1.270.154.19
NO	MONGRANDO	1.400.651.54	900.651.54	500.000.00
CN	CEVA	1.000.113.99	0.00	1.000.113.99

VC	BORGOSIESIA	1.512.185.80	0.00	1.512.185.80
CN	FARIGLIANO B	286.192.18	0.00	286.192.18
VC	GATTINARA	2.824.224.00	0.00	2.824.224.00
	TOTALE	48.282.393.28	19.105.849.17	29.176.544.10

- le somme restituite e da restituire potrebbero variare in considerazione delle registrazioni contabili in corso;

- alcuni comuni devono ancora terminare la realizzazione dell'area attrezzata e pertanto le somme sopra indicate non tengono conto di quanto dovuto a titolo di saldo.

Considerato che

- la mancanza di interesse fattivo all'acquisto di alcune Aree Industriali rimaste tuttora invendute a causa della crisi economica, il deprezzamento dei valori immobiliari, i vincoli stringenti previsti dalla normativa sul patto di stabilità, hanno impedito a taluni Comuni di rispettare il piano di rientro concordato con la Regione Piemonte e li hanno indotti a richiedere, in certi casi, una sospensione delle restituzioni o una rimodulazione del piano di rientro stesso.

- I vincoli imposti dalla legge di stabilità 2016 attraverso l'introduzione del "pareggio di bilancio" possono determinare ulteriori difficoltà nella capacità di restituzione delle somme dovute alla Regione anche in considerazione dell'impossibilità di utilizzare l'avanzo di amministrazione per raggiungere il suddetto pareggio;

alla luce dei suddetti nuovi e stringenti vincoli di bilancio nonché delle difficoltà nella vendita dei lotti delle aree attrezzate si ritiene opportuno concedere ai comuni la possibilità di formulare un nuovo piano di rientro delle somme ancora da restituire purché nel rispetto delle seguenti condizioni:

1. il piano di restituzione dovrà decorrere dal 2016, essere a rate costanti e potrà:

- avere durata massima di 10 anni qualora il Comune dichiari sotto la sua responsabilità che la superficie del PIP già venduta sia superiore al 50% dell'intera area,

- avere durata massima di 15 anni qualora il Comune dichiari sotto la sua responsabilità che la superficie del PIP già venduta sia inferiore al 50% dell'intera area;

in caso di vendita delle aree il Comune è tenuto a restituire immediatamente l'intera somma incassata che sarà scalata dalle ultime rate del piano di rientro.

2. Il piano di rientro dovrà essere approvato dall'organo comunale competente e presentato alla Regione entro sei mesi dalla pubblicazione della presente deliberazione o contestualmente alla presentazione di richiesta del saldo; gli atti presentati dovranno contenere tutti gli elementi contabili necessari ai sensi del D.lgs 118/2011;

3. si applica l'art. 13 della l.r. 6 aprile 2016 n. 6 "Bilancio di previsione finanziario 2016/2018" e la riscossione di detti crediti sarà effettuata in fase di ordinazione delle spese, qualora i comuni debitori siano anche beneficiari di pagamenti regionali erogati a qualsiasi titolo";

4. qualora i Comuni abbiano fatto ricorso a Società di intervento ai sensi dell'art. 8 della l.r. 9/80 per la realizzazione e attuazione del PIP l'obbligo di restituzione sarà parametrato anche in

considerazione delle tempistiche delle procedure di liquidazione, di composizione della crisi e dei contenziosi che riguardano la società di intervento.

Considerato altresì che taluni comuni hanno richiesto la possibilità di destinare parte delle aree ad attività commerciali al fine di consentire il completo utilizzo dell'area stessa;

- fatti salvi i contenuti delle varianti urbanistiche che i comuni possono adottare, ai soli fini del finanziamento concesso ai sensi della l.r. 9/80, si prevede la possibilità che sia modificata la destinazione in commercio al dettaglio purchè la stessa non superi il 30% dell'area industriale in termini di superficie SLP (superficie lorda di pavimento) e rispetti le vigenti norme in materia di commercio;

vista la Legge Regionale n. 9/1980;

visto l'art. 16 della Legge Regionale n. 34/2004;

visto il D.lgs. 118/2011;

visto l'art. 13 della l.r. 6 aprile 2016 n. 6;

per tutto quanto sopra esposto, la Giunta regionale, con voto unanime,

*delibera*

- di concedere ai beneficiari della l.r. 9/80 che non hanno ancora restituito l'intero ammontare del finanziamento ricevuto la possibilità di formulare un nuovo piano di rientro delle somme ancora da restituire purché nel rispetto delle seguenti condizioni:

1. il piano di restituzione dovrà decorrere dal 2016, essere a rate costanti e potrà:

- avere durata massima di 10 anni qualora il Comune dichiari sotto la sua responsabilità che la superficie del PIP già venduta sia superiore al 50% dell'intera area,

- avere durata massima di 15 anni qualora il Comune dichiari sotto la sua responsabilità che la superficie del PIP già venduta sia inferiore al 50% dell'intera area;

in caso di vendita delle aree il Comune è tenuto a restituire immediatamente l'intera somma incassata che sarà scalata dalle ultime rate del piano di rientro;

2. Il piano di rientro dovrà essere approvato dall'organo comunale competente e presentato alla Regione entro sei mesi dalla pubblicazione della presente deliberazione o contestualmente alla presentazione di richiesta del saldo; gli atti presentati dovranno contenere tutti gli elementi contabili necessari ai sensi del D.lgs 118/2011;

3. si applica l'art. 13 della l.r. 6 aprile 2016 n. 6 "Bilancio di previsione finanziario 2016/2018" e la riscossione di detti crediti sarà effettuata in fase di ordinazione delle spese, qualora i comuni debitori siano anche beneficiari di pagamenti regionali erogati a qualsiasi titolo";

4. qualora i Comuni abbiano fatto ricorso a Società di intervento ai sensi dell'art. 8 della l.r. 9/80 per la realizzazione e attuazione del PIP l'obbligo di restituzione sarà parametrato anche in considerazione delle tempistiche delle procedure di liquidazione, di composizione della crisi e dei contenziosi che riguardano la società di intervento;

5. fatti salvi i contenuti delle varianti urbanistiche che i comuni possono adottare, ai soli fini del finanziamento concesso ai sensi della l.r. 9/80, si ammette a destinazione d'uso commercio al dettaglio parte delle aree industriali realizzate purché tale destinazione non superi il 30% dell'area

industriale in termini di superficie SLP (superficie lorda di pavimento) e rispetti le vigenti norme in materia di commercio;

- di demandare alla Direzione Competitività del sistema regionale tutti i provvedimenti conseguenti all'adozione della presente deliberazione.

La presente deliberazione sarà inviata alle Amministrazioni locali competenti.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)